

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DIRETTIVA 92/105/CEE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1992

relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

(GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 2005/17/CE della Commissione del 2 marzo 2005	L 57	23	3.3.2005

▼B**DIRETTIVA 92/105/CEE DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 1992**

relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dal paragrafo 2 siano rispettate ogniqualvolta un passaporto delle piante di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo comma della direttiva 77/93/CEE è emesso dai loro organismi ufficiali responsabili, per essere utilizzato secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente direttiva.

2. Ai fini del paragrafo 1 debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale e da un documento di accompagnamento contenente le informazioni indicate in allegato. L'etichetta deve avere il carattere di novità ed essere di materiale adatto. È consentito l'impiego di etichette adesive ufficiali. Il documento è un qualsiasi documento normalmente utilizzato per fini commerciali. Esso non è necessario qualora le informazioni indicate all'allegato figurino sulla suddetta etichetta.
- b) Le informazioni richieste sono di preferenza stampate ed espresse in almeno una lingua ufficiale della Comunità.

▼M1

c) Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio ⁽²⁾ può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l'etichetta deve contenere la dicitura «Passaporto delle piante CE». L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l'indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all'impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.

d) Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽³⁾ può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l'etichetta deve contenere la dicitura «Passaporto delle piante CE»).

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

▼ M1

- e) Per le sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., e *Phaseolus* L., di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾ può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l'etichetta deve contenere la dicitura «Passaporto delle piante CE»).
- f) Per le sementi di *Medicago sativa* L., di cui di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽²⁾ può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l'ottemperanza ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l'etichetta deve contenere la dicitura «Passaporto delle piante CE»).

▼ B

3. Gli Stati membri dispongono che, nel caso di passaporto delle piante costituito dall'etichetta e dal documento di accompagnamento:
- a) l'etichetta indica almeno le informazioni di cui ai numeri da 1 a 5 dell'allegato;
- b) il documento di accompagnamento indica almeno le informazioni di cui ai numeri di 1 a 5 dell'allegato.
4. Il documento di accompagnamento può contenere anche qualsiasi altra informazione oltre a quelle elencate in allegato purché rilevanti ai fini dell'etichettatura secondo le direttive del Consiglio 91/682/CEE ⁽³⁾, 92/33/CEE ⁽⁴⁾ e 92/34/CEE ⁽⁵⁾ e chiaramente distinte dalle informazioni di cui all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dall'articolo 2 sussistano al momento in cui un passaporto delle piante è preparato, stampato e conservato.
2. Il passaporto delle piante è preparato, stampato e/o successivamente conservato direttamente dagli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o — sotto il loro controllo — dal produttore, da una persona o dall'importatore di cui rispettivamente agli articoli 6, paragrafo 4, terzo comma, 10, paragrafo 3, secondo trattino, e 12, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/93/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni stabilite dall'articolo 2 sussistano ogniqualvolta che il passaporto è rilasciato e accompagna vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché il loro imballaggio o il relativo veicolo di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

▼B

Il rilascio include la preparazione del passaporto, ed in particolare l'indicazione delle informazioni richieste, e gli atti necessari per consentire l'utilizzazione del passaporto da parte del richiedente.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 debbono, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE:

- a) provvedere affinché il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presenti ad essi la domanda per il rilascio di un passaporto delle piante o per la sua sostituzione;
- b) stabilire — in base all'esame di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 77/93/CEE, eseguito secondo l'articolo 6, paragrafo 4 della stessa, o in base al disposto dell'articolo 10, paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 6 della medesima, secondo i casi — le restrizioni applicabili ai vegetali, ai prodotti vegetali o altre voci e, di conseguenza, la validità territoriale del passaporto delle piante, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oppure determinare la sostituzione di detto passaporto, come pure le informazioni che vi debbono figurare.

Qualora il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 intenda spedire il vegetale, il prodotto vegetale o altra voce in una zona protetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della suddetta direttiva, per la quale non dispone di un passaporto delle piante valido, gli organismi ufficiali responsabili in questione adottano i provvedimenti necessari e stabiliscono, sulla base di questi, se il prodotto sia qualificato per la zona protetta considerata. I suddetti organismi ufficiali responsabili provvedono affinché il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 notifichi loro l'intenzione summenzionata entro un termine ragionevole prima della spedizione e richieda contemporaneamente il passaporto corrispondente;

- c) provvedere affinché le informazioni richieste siano compilate interamente in stampatello, se il passaporto è prestampato, o in stampatello oppure interamente a macchina in tutti gli altri casi. La denominazione botanica del vegetale o del prodotto vegetale è indicata con il nome latino; modifiche non convalidate o cancellature rendono invalido il passaporto;
- d) provvedere affinché se il vegetale, il prodotto vegetale o le altre voci sono stati da essi autorizzati per una o più determinate zone protette, il codice per tale o tali zone figuri sul passaporto delle piante accanto alla dicitura «ZP» («zona protecta»), indicando così che detto passaporto riguarda un vegetale, un prodotto vegetale od altri materiali autorizzati per una o più zone protette;
- e) provvedere affinché qualora un passaporto debba essere rilasciato per un vegetale, prodotto vegetale od altri materiali non originari della Comunità venga usato il passaporto delle piante, con l'indicazione del nome del paese di origine o, se del caso, del paese di spedizione;

▼B

- f) provvedere affinché, in caso di sostituzione di un passaporto delle piante, sia utilizzato il passaporto di cui all'articolo 1, paragrafo 1; il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato deve figurare sul suddetto passaporto accanto alla dicitura «RP» («passaporto duplicato»), indicando così che il passaporto in oggetto ne sostituisce un altro;
- g) a seconda del luogo dove il passaporto è materialmente conservato, rilasciare il passaporto o autorizzare il produttore, la persona o l'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ad utilizzarlo di conseguenza;
- h) provvedere affinché la parte del passaporto costituita dall'etichetta sia apposta, sotto la responsabilità del produttore, della persona o dell'importatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto in modo da impedirne il reimpiego.

▼M1**▼B**

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 29.

▼B

ALLEGATO

INFORMAZIONI RICHIESTE

▼M1

1. «Passaporto delle piante CE» (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura «Passaporto delle piante CEE»).

▼B

2. Indicazione del codice dello Stato membro
3. Indicazione dell'organismo ufficiale responsabile o del suo codice
4. Numero di registrazione
5. Singolo numero di serie, di settimana o di partita
6. Denominazione botanica
7. Quantitativo
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della o delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il codice del produttore o dell'importatore originariamente registrato
10. Se del caso, il nome del paese di origine o del paese di spedizione, per i prodotti di paesi terzi